

# Il trattamento delle sopravvenienze da esdebitazione in presenza di reddito di periodo

di Giulio Andreani, Angelo Tubelli

Tra le varie questioni interpretative sollevate dalla formulazione del comma 4-ter dell'art. 88 del Tuir, che disciplina il trattamento delle sopravvenienze da esdebitazione conseguite nell'ambito in uno strumento di regolazione della crisi d'impresa, una, di cui si è recentemente occupata dall'Agenzia delle Entrate, riguarda il regime di detassazione di tali sopravvenienze in presenza di "altri redditi", ovvero il caso in cui, nel periodo d'imposta nel quale queste vengano conseguite, l'impresa che le realizza produce un "reddito di periodo" (o "reddito coevo"), suscettibile di riduzione mediante utilizzo di perdite fiscali pregresse ai sensi dell'art. 84 del Tuir.

Il secondo periodo del citato comma 4-ter, infatti, dispone che, nelle procedure di risanamento, le sopravvenienze attive da esdebitazione sono esenti da imposizione non *in toto*, ma solo per la parte che eccede l'ammontare complessivo della "perdita di periodo" (o "perdita coeva")<sup>1</sup>, delle perdite fiscali pregresse da utilizzare senza considerare il limite dell'80% previsto dall'art. 84 del Tuir, delle eccedenze di interessi passivi da riportare negli esercizi successivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR nonché delle eccedenze deducibili da riportare negli esercizi successivi di cui all'art. 1 del D.L. n. 201/2011 (cosiddetta "deduzione ACE").

Dalla lettera della norma discende la questione interpretativa di cui trattasi concernente l'utilizzo delle perdite fiscali pregresse, potendo queste considerarsi<sup>2</sup>:

- 1) prioritariamente utilizzate a compensazione della sopravvenienza attiva, computando il "reddito di periodo" senza considerare la sopravvenienza (vale a dire al netto della stessa, per seguire la medesima terminologia adottata dall'Agenzia delle Entrate);
- 2) prioritariamente utilizzate a compensazione del "reddito di periodo" (computato anche in questa ipotesi senza considerare la sopravvenienza) applicando il limite dell'80% (se ordinariamente previsto) e per il residuo ammontare a compensazione della riduzione dei debiti (senza applicazione del limite dell'80%, anche se ordinariamente previsto);
- 3) utilizzate a compensazione del reddito d'impresa unitariamente considerato (comprensivo, quindi, anche della sopravvenienza) e poi assumendo che il reddito residuo (dopo l'utilizzo delle perdite pregresse) sia prioritariamente riconducibile alla sopravvenienza, da detassare per un importo corrispondente al reddito residuo fino a concorrenza della stessa.

Per meglio comprendere gli effetti derivanti da ciascuna delle predette ipotesi, si consideri la situazione esemplificata nella tabella che segue:

Voci rilevanti	Ipotesi 1)	Ipotesi 2)	Ipotesi 3)
a) Sopravvenienza attiva da esdebitazione	120	120	120
b) Altri componenti positivi imponibili (esclusa la sopravvenienza)	80	80	80
c) Componenti negativi deducibili	60	60	60

<sup>1</sup> La "perdita di periodo" emerge quando, in assenza della sopravvenienza attiva da esdebitazione, l'impresa avrebbe maturato una perdita fiscale, anziché un reddito.

<sup>2</sup> In merito si veda in particolare Assonime, circolare n. 15/2013, pagg. 19-22.

d) "Reddito (perdita) di periodo"	20	20	140
e) Perdite pregresse utilizzabili in misura limitata riportate dal periodo precedente	105	105	105
f) <i>di cui</i> perdite pregresse prioritariamente da utilizzare per gli "altri redditi"	-	16	20
g) <i>di cui</i> perdite pregresse da confrontare con la sopravvenienza attiva da esdebitazione (= e-f)	105	89	85
h) Sopravvenienza attiva esclusa ex art. 88 (= a-g)	15	31	35
i) Reddito imponibile al lordo delle perdite pregresse (= a+b-c-h)	125	109	105
j) Perdite pregresse utilizzabili	105	105	105
k) Reddito da assoggettare a tassazione (=i-j)	20	4	0
l) Perdite pregresse riportabili (=e-j)	0	0	0

La soluzione indicata *sub* 1) conduce a determinare la sopravvenienza attiva da detassare in misura pari a 15 ( $= 120 - 105$ ), importo corrispondente all'eccedenza della stessa rispetto alle perdite pregresse disponibili. Il reddito d'impresa, anteriormente all'utilizzo delle perdite pregresse, si calcola quindi in misura pari a 125 [ $= (120 - 15) + 20$ ], mentre il reddito imponibile, al netto delle perdite pregresse, ammonta a 20 ( $= 125 - 105$ ), importo corrispondente al "reddito di periodo" che sarebbe maturato in assenza della sopravvenienza attiva da esdebitazione.

La soluzione *sub* 2), invece, assume la possibilità di considerare l'utilizzo delle perdite pregresse innanzitutto a compensazione del "reddito di periodo" con la limitazione dell'80% e, quindi, nella misura di 16, residuando perdite pregresse per 89 ( $= 105 - 16$ ) da confrontare con l'ammontare della riduzione dei debiti, da detassare quindi nella misura di 31 ( $= 120 - 89$ ). Il reddito d'impresa, anteriormente all'utilizzo delle perdite pregresse, risulta così pari a 109 [ $= (120 - 31) + 20$ ], mentre il reddito imponibile, al netto delle perdite pregresse (utilizzabili - come detto - senza considerare il limite dell'80%), ammonta a 4 [ $= 109 - 105$ ], importo corrispondente al reddito imponibile che sarebbe maturato in assenza della sopravvenienza attiva da esdebitazione ( $4 = 20 - 20 \times 0,8$ ).

La soluzione *sub* 3), infine, assumendo la possibilità di applicare il limite dell'80% al reddito d'impresa comprensivo della sopravvenienza attiva (inizialmente da considerare tassabile per intero) ed operando la variazione in diminuzione prevista dal comma 4-*ter* sul reddito che residua dopo l'ideale utilizzo delle perdite a riduzione degli "altri redditi", comporta che le perdite pregresse pari a 105, ordinariamente utilizzabili in misura limitata, sono compensabili per intero. Per effetto della previsione del comma 4-*ter*, il reddito si considera formato unicamente dalla sopravvenienza attiva *de qua*, che risulta perciò detassabile per la parte eccedente l'ammontare delle perdite pregresse ancora disponibili e dunque in misura pari a 35 [ $= 120 - (105 - 20)$ ], conseguendone la determinazione di un reddito imponibile pari a zero.

Tuttavia, in presenza di più interpretazioni astrattamente possibili sulla base della formulazione testuale del secondo periodo del comma 4-*ter* dell'art. 88, l'individuazione di quella corretta deve avvenire alla luce della *ratio* della limitazione della detassazione in commento, la quale - come chiarito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze il 21 settembre 2018 in risposta all'interrogazione parlamentare n. 5/0047 - va ricercata nella volontà del legislatore di impedire che l'impresa destinata a proseguire l'attività, oltre al beneficio della non imponibilità del componente positivo, possa continuare a utilizzare, a compensazione dei redditi futuri, le perdite e le altre deduzioni formatesi negli anni della crisi.

Questa essendo la *ratio legis*, va dunque innanzitutto respinta l'interpretazione indicata *sub 1*), perché da essa deriverebbe un maggior carico impositivo rispetto a quello che sarebbe gravato sull'impresa in assenza di sopravvenienze attive da esdebitazione.

La soluzione indicata *sub 2*), invece, ha il pregio di “*garantire il medesimo trattamento che si sarebbe ottenuto qualora l'impresa debitrice non avesse rilevato la sopravvenienza attiva*”<sup>3</sup>, pur richiedendosi l'assunzione di una implicita modifica del meccanismo di cui all'art. 84, comportante l'applicazione idealmente in maniera separata, prima alla quota del reddito non ascrivibile alla sopravvenienza attiva e, poi, per il residuo importo, a detto ultimo componente [questa impostazione, inoltre, comporta la necessità di operare in sede di determinazione del reddito d'impresa una variazione in diminuzione - pari nell'esempio a 31 - eccedente la differenza tra l'ammontare della sopravvenienza attiva (120) e quello delle perdite pregresse disponibili (105)].

La soluzione indicata *sub 3*), infine, consentirebbe di utilizzare le perdite pregresse senza considerare il limite dell'80% anche per la parte del reddito formata da “altri redditi” (ovverosia dal reddito non formato dalla sopravvenienza attiva da esdebitazione) ed è stata considerata in dottrina di più agevole e immediata applicazione, consentendo al contempo sia di evitare di dar luogo a un maggior onere impositivo, sia di rispettare le regole dell'art. 84 del Tuir<sup>4</sup>.

A chi scrive, tuttavia, quest'ultima soluzione non è apparsa strettamente coerente né con la lettera, né con la *ratio* del secondo periodo del comma 4-ter. Inoltre, così come la seconda, anche la terza soluzione presuppone una implicita modifica del meccanismo di cui all'art. 84, consistente nell'ideale separazione della quota delle perdite fiscali pregresse da utilizzare a compensazione degli “altri redditi” da quella (residua) da ascrivibile alla sopravvenienza attiva da esdebitazione (si veda al riguardo alla riga “F” della tabella dapprima riportata. Infine questa terza tesi imporrebbe di calcolare il reddito di periodo comprendendovi anche la sopravvenienza attiva da esdebitazione, a differenza di quanto l'Agenzia delle Entrate ha giustamente convenuto con riferimento al caso (più ricorrente) in cui sono assenti altri redditi ed emerge dunque una “perdita di periodo”, venendo così previsto un meccanismo diverso per il calcolo del risultato di periodo a seconda che esso sia di segno negativo o positivo.

Pertanto, anche in considerazione del fatto che i flussi corrispondenti agli “altri redditi” (vale a dire al “reddito di periodo” che sarebbe emerso in assenza della sopravvenienza) sono generalmente utilizzati per pagare i debiti e consentire il risanamento dell'impresa, in altre occasioni chi scrive ha ritenuto la soluzione indicata *sub 2*) quella più coerente con la *ratio legis*.

Con risposta a interpello del 23 dicembre 2022 (non ancora pubblicata), l'Agenzia delle Entrate si è ora espressa per la prima volta sulla questione interpretativa di cui trattasi.

Il caso esaminato riguarda una società che nel 2021 aveva concluso, con il proprio socio unico e con un creditore che in precedenza aveva acquistato presso le banche dei crediti a un prezzo inferiore a quello nominale, un accordo in esecuzione di un piano di risanamento ex art. 67 della legge fallimentare (ora art. 56 del Codice della crisi e dell'insolvenza), convenendo la conversione di tali crediti in uno strumento finanziario partecipativo (o “sfp”), la quale era stata rilevata contabilmente mediante l'azzeramento dei relativi debiti e l'incremento di pari importo del patrimonio netto.

---

<sup>3</sup> Così testualmente Assonime, circolare n. 15/2013, pag. 20. A favore di questa seconda soluzione si sono espressi M. Garuti - M. Tamburini, “I proventi derivanti da ristrutturazione del debito”, in *Corr. Trib.*, n. 15/2018, pagg. 1143-1144.

<sup>4</sup> Così Assonime, circolare n. 15/2013, pag. 21. A favore della terza soluzione si sono espressi P. Ceppellini - R. Lugano, *Testo Unico delle imposte sui redditi*, 2016, pag. 869.

Nel medesimo esercizio in cui era stato concluso l'accordo, la Società aveva conseguito, indipendentemente dalla sopravvenienza fiscale discendente dalla suddetta conversione (pari alla differenza fra valore contabile e tributario del credito), un "reddito di periodo", mentre nei periodi precedenti aveva subito significative perdite civilistiche e fiscali.

Le norme rilevanti ai fini delle fattispecie di cui trattasi sono le seguenti:

- il comma 4-*bis* dell'art. 88 del Tuir, ai sensi del quale la conversione dei crediti in partecipazioni, alle quali sono equiparabili gli "sfp", si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il valore fiscale di tali crediti;
- il comma 4-*ter* del medesimo art. 88, il quale - come dianzi riferito - dispone che le sopravvenienze da esdebitazione sono detassate per la parte che eccede le perdite fiscali;
- l'art. 84 del Tuir, che impone ordinariamente l'utilizzo delle perdite pregresse nei limiti dell'80% del reddito imponibile.

Ferma restando la rilevanza della sopravvenienza di cui al citato comma 4-*bis*, l'Agenzia delle Entrate ha opportunamente ritenuto che, ai fini dell'utilizzo delle perdite fiscali pregresse, il reddito ordinario deve essere distinto da quello generato dalla sopravvenienza attiva. Tuttavia, circa la misura delle perdite pregresse compensabili con tale reddito, l'Agenzia ha affermato che occorre:

- a) determinare il reddito di periodo al lordo della sopravvenienza attiva da esdebitazione (ovverosia comprensivo della stessa) secondo le ordinarie regole di determinazione del reddito d'impresa;
- b) utilizzare le perdite fiscali pregresse a riduzione del reddito di periodo come calcolato *sub a*), nei limiti dell'80% del relativo ammontare, prioritariamente con riguardo ai redditi diversi dalla sopravvenienza attiva;
- c) utilizzare le perdite che residuano e le eventuali eccedenze di interessi passivi non dedotte ai sensi dell'art. 96 del Tuir a (indiretta) riduzione della sopravvenienza da esdebitazione, fino a concorrenza del loro ammontare;
- d) detassare, ai sensi dell'art. 88, comma 4-*ter*, del Tuir, la parte della sopravvenienza eventualmente non neutralizzata mediante le perdite pregresse e gli interessi passivi di cui al punto precedente.

Assumendo pari a 250 gli "altri redditi" (cioè il reddito ordinario d'esercizio), a 200 la sopravvenienza da esdebitazione e a 250 le perdite pregresse, in base a tale tesi si ha quanto segue:

- 1) il reddito di periodo lordo di cui alla lett. a) ammonta a 450 (= 250 + 200);
- 2) la soglia di utilizzo massimo delle perdite pregresse, pari all'80% del reddito di periodo lordo, ammonta a 360 (= 450 x 0,80);
- 3) le perdite pregresse pari a 250 possono quindi essere imputate prioritariamente agli "altri redditi" per il loro intero importo di 250, non residuando perdite con cui neutralizzare la sopravvenienza;
- 4) la sopravvenienza di 200, non residuando perdite, usufruisce integralmente della detassazione di cui al comma 4-*ter* del citato art. 88;
- 5) complessivamente non viene perciò sottoposto a tassazione alcun reddito, né la sopravvenienza (il che è fisiologico) né il reddito di periodo.

In base alla tesi dell'Agenzia, dunque, l'imponibile fiscale risulta inferiore a quello che la società avrebbe ottenuto in assenza della sopravvenienza da conversione (il che è incoerente). In

particolare, la tesi dell'Agenzia crea un indebito vantaggio per il contribuente, tradendo però la *ratio* degli artt. 84 e 88 del Tuir, perché, determinando la soglia di utilizzo delle perdite nella misura dell'80% del reddito complessivo e non solo del reddito di periodo, quest'ultimo - come mostra l'esempio - viene neutralizzato integralmente, anziché nell'ordinario limite dell'80%.

23 marzo 2023